



ASSOLOMBARDA

La Legge di Bilancio 2026: novità e prospettive in materia di TFR e previdenza complementare

Alessandra Calzari - Area Lavoro e Previdenza

25.06.2026

Previdenza complementare

Principali novità:

- *Modifica al requisito del limite dimensionale per il versamento del TFR al Fondo Tesoreria INPS (dal 1 gennaio 2026);*
- *Meccanismo del silenzio assenso (dal 1 luglio 2026);*
- *Portabilità della posizione da fondo chiuso a fondo aperto con contributo datoriale (dal 31 ottobre 2026);*

Limite dimensionale da 01.01.2026

- *Aumento della platea di aziende tenute al versamento del TFR al Fondo Tesoreria;*
- *Soggetti Obbligati: Aziende i cui dipendenti non destinano il TFR alla previdenza complementare;*
- *Natura Contributiva: Il versamento è a tutti gli effetti contribuzione previdenziale.*
- *Conseguenze: Il mancato versamento genera irregolarità contributiva e blocca il rilascio del DURC*

Disciplina fino al 31/12/2025 (Legge n. 296/2006)

Limite dimensionale pari ad almeno 50 addetti calcolato:

- **Aziende già costituite al 31/12/2006:** Obbligo dal 01/01/2007 (basato sulla media lavoratori del 2006).
- **Nuove Aziende costituite post 2006):** Obbligo dal primo mese di attività (basato sulla media dell'anno solare di inizio)- gestione arretrati
- **Irrilevanza Variazioni:** Una volta stabilito l'obbligo, eventuali aumenti o diminuzioni del personale **non lo annullano.**

Disciplina dal 1/01/2026 (Legge n. 199/2026)

- *Nuovo Criterio "Dinamico" della Soglia Dimensionale: L'obbligo scatta dall'anno successivo al raggiungimento della soglia (calcolata sulla media dell'anno precedente)*
- *Cronoprogramma Nuove Soglie:*
 - *Biennio 2026-2027: Obbligo con media di almeno 60 addetti;*
 - *Dal 2028 al 2031: Obbligo con media di almeno 50 addetti*
 - *Dal 2032: Obbligo con media di almeno 40 dipendenti.*

Irreversibilità dell'Obbligo: Eventuali diminuzioni del personale non eliminano l'obbligo una volta acquisito.

Disciplina dal 1/01/2026 (Legge n. 199/2026)

La novità è estendere progressivamente il versamento al Fondo Tesoreria alle aziende precedentemente escluse

Aziende costituite prima del 31/12/2024 (non rientranti nell'obbligo):

- ✓ *Se al 31/12/2025 la media è almeno di 60 addetti :obbligo contributivo da 01/2026;*
- ✓ *Se al 31/12/2025 la media è inferiore a 60 addetti :nessun obbligo ma verifica della media alla fine di ciascun anno successivo al primo con nuove soglie; in caso di superamento obbligo contributivo dall'anno successivo;*

Aziende neo costituite (in ciascun anno):

- ✓ *Alla fine dell'anno di costituzione verifica della soglia dimensionale:*
 - *almeno 50 addetti obbligo contributivo dal primo mese attività;*
 - *Numero inferiore a 50 addetti nessun obbligo ma verifica della media alla fine di ciascun anno con nuove soglie; in caso di superamento obbligo contributivo dall'anno successivo.*

Inps circolare n. 12/2026

Disciplina dal 1/01/2026 (Legge n. 199/2026)

Le aziende perderanno fonte di autofinanziamento, ma, a fronte di tale disagio, sono confermate **le misure compensative**:

- Esonero versamento del contributo Fondo di garanzia (art 2 L.n. 297/1982) pari allo 0,20% ovvero 0,40% per i dirigenti industriali;
- Riduzione dello 0,28% su oneri sociali di ciascun lavoratore (contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione);
- Deduzione dal reddito di impresa pari al 6% (o 4%) del TFR versato;
- Beneficio indiretto: assenza di rivalutazione annuale del Fondo TFR (1,5% +75% aumento istat).

Queste misure agevolative saranno riconosciute sia in caso di versamento alla previdenza complementare sia in caso di versamento a Fondo Tesoreria.

Richieste misure ulteriori in tema di misure compensative

Conferimento TFR alla Previdenza complementare

Obiettivi:

- *Favorire adesione alla previdenza complementare da affiancare a quella obbligatoria;*
- *Meccanismo del silenzio assenso da luglio 2026 con iscrizione automatica alla previdenza complementare.*

Conferimento TFR alla Previdenza complementare

La previdenza complementare nasce formalmente con il D. Lgs 124/1993 con l'obiettivo di integrare la pensione pubblica e con il D. Lgs. n. 252/2005 è previsto l'indirizzamento del TFR alla previdenza complementare

Fonti di finanziamento della previdenza complementare:

- *Contributo lavoratore;*
- *Contributo datore di lavoro;*
- *Trattamento di fine rapporto.*

Conferimento TFR alla Previdenza complementare

Disposizioni fino al 30 giugno 2026 (D.Lgs. n. 252/2005):

Termine di Decisione: *6 mesi dalla data di assunzione per scegliere la destinazione del TFR maturando (mod. TFR).*

- *Adesione Esplicita;*
- *Adesione tacita.*

Conferimento TFR alla Previdenza complementare

Fino al 30/6/2026

Adesione Esplicita

- *il lavoratore decide di aderire a previdenza complementare o mantenere il TFR maturando in azienda:*

Adesione esplicita a Previdenza complementare:

- **Conferimento TFR maturando dalla scelta**; *dalla data assunzione alla data scelta il TFR in base al numero dei dipendente va a Tesoreria o rimane in azienda
- **Possibilità di contributo carico lavoratore;**
- **Se adesione a fondo chiuso (CCNL) in caso di versamento di contributo carico lavoratore anche il datore di lavoro verserà il contributo secondo disposizioni contrattuali (ctr solidarietà 10%)**

Conferimento TFR alla Previdenza complementare

Fino al 30/6/2026

il lavoratore decide esplicitamente di mantenere il TFR maturando in azienda:

- *Sotto 50 addetti il TFR rimane in azienda (60 addetti media 2025)*
- *Dai 50 addetti il TFR conferito a Fondo Tesoreria (60 addetti media 2025)*

Conferimento TFR alla Previdenza complementare

Fino al 30/6/2026

Adesione Tacita

il lavoratore non manifesta alcuna scelta entro 6 mesi

- *il TFR è conferito al fondo Previdenza complementare stabilita dal CCNL (senza contributi carico lavoratore e datore di lavoro);*
- *In assenza di Fondo contrattuale il TFR è conferito a Cometa (ex Fondinps).*

Dalla data assunzione allo scadere dei 6 mesi il TFR in base al numero dei dipendenti va a Tesoreria o rimane in azienda

Conferimento TFR alla Previdenza complementare

Disciplina dal 01 luglio 2026 (Legge n. 199/2026)

- **Obiettivo:** favorire la previdenza complementare alla luce delle esperienze passate dove di fatto il secondo pilastro non è decollato
- Dal 1° luglio 2026 entra in vigore il silenzio-assenso con adesione automatica al fondo di previdenza complementare negoziale.

Conferimento TFR alla Previdenza complementare

dal 1/7/2026

Come funzionerà il silenzio -assenso

Se entro 60 giorni dall'assunzione non viene manifestata una scelta esplicita in relazione alla previdenza complementare il lavoratore è automaticamente iscritto al Fondo pensione individuato da CCNL o da accordi territoriali/aziendali;

L'iscrizione decorrerà dalla data di assunzione.

Conferimento TFR alla Previdenza complementare

dal 1/7/2026

Con adesione automatica verranno versati:

- ***TFR;***
- ***Contributo minimo lavoratore (non obbligatorio nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore all'assegno sociale);***
- ***Contributo datore di lavoro***

Al mese successivo rispetto alla scadenza dei 60 giorni verrà effettuato il versamento che includerà quanto maturato dalla data di assunzione.

Obblighi informativi a carico aziende

dal 1/7/2026

Per i lavoratori di prima assunzione:

- *Informativa obbligatoria su accordi in tema di **previdenza complementare**;*
- *Meccanismo di **adesione automatica** e forma pensionistica destinataria dell'adesione automatica;*
- *Scelte disponibili e tempistiche.*

Obblighi informativi per le aziende

dal 1/7/2026

Per lavoratori non di prima assunzione, in occasione dell'assunzione:

- **Fornire informativa sugli accordi collettivi;**
- **Raccogliere, se presente, dichiarazione **TFR2****

Destinazione TFR dal 01/07/26

Lavoratore già iscritto a previdenza complementare (TFR2 precedentemente compilato con adesione esplicita o adesione per silenzio assenso):

- Comunicare la possibilità di **indicare entro 60 giorni** la forma pensionistica per il TFR maturando;
- **in mancanza di indicazioni** si applica il principio di adesione automatica.

Lavoratore mai iscritto a previdenza complementare (TFR2 precedentemente compilato con manifestazione esplicita di non aderire a previdenza complementare:

- Non scatta l'adesione automatica e il TFR resta in azienda/Fondo Tesoreria INPS

Provvedimenti attesi

- Istruzioni Covip (per linee di investimento);
- Direttive Covip su adesione automatica;
- Decreto Interministeriale pr nuovo modulo TFR2: nelle more autodichiarazione.

Faq sezione Previdenza complementare sito
MLPS

Portabilità posizione TFR

- *Il TFR confluito a fondo tesoreria non potrà essere trasferito ad un fondo di previdenza complementare perché assume natura previdenziale (messaggio Inps 413/2020);*
- *Il TFR pregresso (quello in azienda fino al 31/12/2006) e/o il TFR rimasto in azienda per scelta esplicita (soglia dimensionale non raggiunta) può essere trasferito ad un fondo solo mediante accordo con il datore di lavoro;*
- *E' possibile, decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare, trasferire la propria e intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica*

Trasferimento posizione presso fondo

dal 31 ottobre 2026

Abrogazione dei limiti di trasferimento che rimandavano a modalità stabilite da contratti o accordi collettivi, anche aziendali

Conseguenza:

- *In caso di trasferimento ad un fondo aperto, laddove il contributo carico datore sia dovuto, lo stesso continua ad essere versato alla nuova forma di previdenza.*
- *Criticità sollevate dal Sistema che sono sfociate in un **Avviso comune del 26 maggio 2026 siglato da Confindustria e CGIL CISL e UIL per prendere posizioni e affermare la centralità del CCNL in tema di contributo datoriale alla previdenza complementare.***



ASSOLOMBARDA

www.assolombarda.it
www.genioeimpresa.it

